

## Focus

### La nuova legge privacy cinese: le similitudini con il GDPR e le principali regole da seguire quando si lavora in o con la Cina

di Chiara Agostini (Partner di RP Legal & Tax) e Armando Cattabriga (Trainee di RP Legal & Tax)

Il 1° novembre 2021 è entrata in vigore la legge cinese sulla protezione delle informazioni personali (“PIPL”), che presenta molte similitudini con l’impianto normativo del GDPR, ma che, a differenza di quest’ultimo, si caratterizza per la presenza di un maggior controllo da parte delle autorità pubbliche, soprattutto in caso di trasferimento dei dati al di fuori dei confini territoriali cinesi.

La PIPL si inserisce in un quadro normativo più complesso, composto da altre due disposizioni normative: la Cybersecurity Law, emanata nel 2017, e la Data Security Law, entrata in vigore il primo settembre del 2021.

Il contesto normativo così delineato ha lo scopo di aggiornare la disciplina cinese in ambito privacy, cercando di bilanciare ad un tempo gli interessi derivanti dalla tutela dei dati delle persone che si trovano in Cina con la volontà di rinforzare la posizione economica/politica della Cina in un mondo sempre più digitalizzato.

**Riusciranno le aziende italiane ad adattarsi alla rivoluzione normativa in atto in Cina?** Date le numerose analogie tra la normativa dell’Unione Europea e quella cinese, la risposta dipende anche e soprattutto dal livello di *compliance* al GDPR raggiunto delle società italiane.

#### 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Uno dei principali aspetti che accomunano la PIPL e il GDPR è il loro ambito di applicazione extra territoriale.

La PIPL, in modo analogo al GDPR, infatti, definisce l’ambito di applicazione territoriale della legge sulla base di due criteri: il luogo del trattamento e il *targeting*.

##### 1.1) Applicazione in base al luogo del trattamento

L’art. 3, par. 1, della PIPL prevede, come primo ambito applicativo della legge, le attività di trattamento di dati personali che vengono svolte all’interno del territorio cinese; **qualsiasi società che si trovi a trattare dati personali all’interno del territorio cinese, quindi, è soggetta** agli obblighi previsti dalla PIPL.

Si pensi, a tal riguardo, ad un gruppo multinazionale avente una società controllata in Cina che tratta dati personali nell’ambito della sua attività.

##### 1.2) Applicazione in base al luogo in cui si trova il target di riferimento

L'art. 3, par. 2, della PIPL include come ambito applicativo della legge anche le **attività di trattamento di dati personali che vengono svolte al di fuori della Cina, ma che sono relative a persone fisiche situate all'interno del territorio cinese**, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la finalità del trattamento consiste nel fornire prodotti o servizi a persone che si trovino in Cina;
- la finalità del trattamento consiste nell'analizzare e valutare il comportamento di persone fisiche in Cina;
- negli altri casi stabiliti da Leggi o Regolamenti amministrativi cinesi.

A tale riguardo, si pensi, ad esempio, al titolare di un sito web che analizzi a fini marketing il comportamento degli utenti situati in Cina per l'invio di DEM o, più semplicemente, al caso di una società italiana che offra i propri prodotti di lusso anche a clienti che si trovino sul territorio cinese e a tal fine tratti i dati di tali soggetti, nell'ambito della propria piattaforma *e-commerce*, per il perfezionamento del contratto di vendita.

## 2) FIGURE DA NOMINARE

**Se il titolare si trova e/o opera al di fuori del territorio cinese** ma la sua attività di trattamento rientri nell'ambito di applicazione della PIPL -come meglio descritto al paragrafo precedente-, ai sensi dell'art. 53 della PIPL, è **obbligato a designare un'apposita agenzia o un rappresentante in Cina** che siano responsabili delle questioni pertinenti alla protezione dei dati personali raccolti con riferimento a persone che si trovino in Cina.

Inoltre, **tale soggetto o altro titolare avente sede sul territorio cinese, qualora il volume di dati personali trattati superi determinate soglie** in fase di individuazione da parte del *Cyberspace Administration of China* ("CAC"), è **tenuto**, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 della PIPL, **a nominare un soggetto responsabile della supervisione del trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza adottate**. Tale figura è assimilabile a quella del responsabile per la protezione dei dati personali ("DPO") disciplinata all'art. 37 del GDPR; tuttavia, il soggetto responsabile di supervisionare il trattamento previsto dalla PIPL, al contrario del nostro DPO:

- non sembrerebbe dover disporre di determinati requisiti per svolgere il proprio compito (i.e. indipendenza, qualità professionali, etc.);
- è responsabile personalmente in caso di violazione delle disposizioni della PIPL; tale responsabilità può comportare, in particolare, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa massima di un milione di renminbi (pari circa a 135 mila euro) e/o l'inibizione dal coprire cariche dirigenziali per un determinato periodo di tempo.

## 3) TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE

La disciplina della PIPL sul trasferimento internazionale dei dati personali non permette la libera circolazione dei dati al di fuori dei confini territoriali cinesi.

**Esattamente come il GDPR, la PIPL subordina tale operazione al rispetto di determinate condizioni.** Mentre le condizioni previste dal GDPR, tuttavia, sono essenzialmente focalizzate sul principio dell'*accountability* del titolare del trattamento e dunque hanno una natura di carattere sostanzialmente privatistico, **le condizioni stabilite dalla PIPL impongono una maggiore interessenza/coinvolgimento da parte della autorità pubbliche cinesi.**

### 3.1) Condizioni per il trasferimento internazionale

L'art. 38 della PIPL stabilisce che il titolare del trattamento possa trasferire dati personali a soggetti situati al di fuori del territorio cinese qualora venga soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) **superamento di una valutazione di sicurezza da parte del CAC;**
- 2) **ottenimento di una certificazione da parte di un ente terzo** che attesti la conformità del trasferimento con le disposizioni del CAC in materia di protezione dei dati;
- 3) conclusione di un **contratto con il destinatario in conformità allo standard contrattuale**, ancora in fase di elaborazione dal CAC;
- 4) altre condizioni previste da leggi, regolamenti amministrativi o dal CAC.

Ai sensi dell'art. 40 della PIPL, ulteriore specificità è prevista **per le infrastrutture informatiche c.d. critiche (es. società di telecomunicazioni) e per i soggetti che trattano "grandi numeri" di dati personali**, le cui nozioni e soglie dimensionali devono ancora essere oggetto di definizione da parte del CAC. Per tali soggetti, infatti, è previsto **l'obbligo di conservare i dati in Cina** e il successivo **trasferimento** dei dati è **subordinato** unicamente **all'ottenimento di una valutazione di sicurezza da parte del CAC**.

### 3.2) Informativa e consenso dell'interessato

**I flussi dei dati personali dalla Cina verso l'Europa sono soggetti anche** a precisi **obblighi informativi** da parte dei titolari del trattamento e alla **raccolta del consenso al trasferimento** da parte dei soggetti interessati.

All'atto del trasferimento dei dati, in particolare, l'azienda esportatrice di dati personali dovrà, ai sensi dell'art. 39 della PIPL, comunicare agli interessati una serie di informazioni, quali:

- nome e dati di contatto del destinatario dei dati;
- le finalità e i mezzi del trattamento;
- le tipologie di dati personali oggetto di trattamento;
- le procedure previste per l'esercizio dei diritti degli interessati;

e dovrà ottenere il previo esplicito consenso al trasferimento dei dati da parte dei soggetti interessati.

In relazione a tale specifico aspetto, il PIPL differisce sensibilmente dalla nostra normativa, in quanto il GDPR, imponendo unicamente l'obbligo informativo – da includere anche in una informativa di carattere complessivo –, consente una maggiore fluidità nella circolazione dei dati.

### 3.3) Valutazione d'impatto sulla protezione delle informazioni personali

Quale ulteriore requisito per il trasferimento di dati al di fuori del territorio cinese, l'articolo 55 della PIPL prevede che i titolari del trattamento debbano effettuare **una previa valutazione d'impatto sulla protezione delle informazioni personali** per il trasferimento di dati personali al di fuori del territorio cinese per accertarsi che le misure di sicurezza che si intendono implementare sulla banca dati siano idonee a contenere i rischi di accesso indebito, perdita, distruzione, alterazione o divulgazione delle informazioni.

Il contenuto della valutazione d'impatto (cd. **"PIA"**) richiesto al titolare dalla PIPL è assimilabile a quello previsto dall'art. 35 del GDPR in quanto l'indagine da condurre a protezione dei dati deve essere in grado di dimostrare:

- se la finalità del trattamento, il metodo di trattamento, ecc. siano leciti, legittimi e necessari;
- l'influenza sugli individui e il grado di rischio;
- se le misure di protezione della sicurezza adottate siano legittime, efficaci e adatte al grado di rischio.

Nonostante l'assimilabilità nel contenuto della PIA, tuttavia, PIPL e GDPR differiscono in relazione anche a tale requisito, in quanto la nostra normativa non impone la predisposizione di una valutazione di impatto per effetto del mero trasferimento di dati Extra-Ue, ma subordina tale adempimento – sempre in un'ottica di *accountability* – alla valutazione della natura intrinseca del trattamento dei dati e alla sua potenziale capacità di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte.

#### 4) BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'articolo 13 della PIPL indica una serie di **basi giuridiche** che le aziende possono utilizzare come fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali, che sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del GDPR, fatta eccezione per l'assenza del legittimo interesse.

Le basi giuridiche identificate dalla PIPL, in particolare, sono:

- a) consenso dell'interessato;
- b) conclusione o esecuzione di contratti con gli interessati;
- c) gestione delle risorse umane in conformità ai regolamenti sul lavoro adottati per legge o alle regole dei contratti collettivi;
- d) adempimenti ad obblighi stabiliti dalle leggi applicabili;
- e) ove necessario, per rispondere a incidenti di salute pubblica e proteggere la vita e la salute degli individui;
- f) conduzione di servizi di informazione, supervisione dell'opinione pubblica e altri atti nell'interesse pubblico nel rispetto di "un ragionevole scopo";
- g) uso di informazioni pubblicamente disponibili "entro un ambito ragionevole"; e
- h) altre circostanze previste da leggi e regolamenti.

#### 5) DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La PIPL stabilisce una serie di diritti per gli interessati, la maggior parte dei quali analoghi a quelli previsti dal GDPR, tra cui, ad esempio, il diritto ad accedere e ricevere copia dei propri dati personali, il diritto di ricevere informazioni sul trattamento, il diritto a correggere dati inesatti o incompleti e il diritto a cancellare le informazioni che non sono più necessari ai fini della raccolta.

La legge cinese richiede ai titolari del trattamento di **rispondere "tempestivamente" alle richieste degli interessati** senza, tuttavia, stabilire un tempo preciso entro il quale fornire tale risposta, che invece nel GDPR è identificato nel termine massimo di 1 mese.

Ad ogni modo, l'articolo 50 della PIPL prevede che le aziende che intendono trattare dati personali debbano stabilire delle **procedure ad hoc per la gestione delle richieste** di esercizio dei diritti degli interessati, in modo tale che venga rispettato il criterio della tempestività delle risposte alle richieste.

## 6) MISURE DI SICUREZZA

Da ultimo, la PIPL prevede, come richiesto anche dal GDPR, che il titolare del trattamento debba adottare una serie di **misure tecniche ed organizzative** al fine di prevenire l'accesso non autorizzato o la divulgazione, la modifica e la perdita di dati personali; qui di seguito indichiamo quelle principali previste da tale normativa:

- identificare un sistema di gestione interna e delle procedure operative;
- gestire i dati personali per classificazione;
- adottare misure di sicurezza tecniche adeguate rispetto ai dati oggetto di trattamento, come, ad esempio, la crittografia;
- fornire adeguate istruzioni ai dipendenti sulla sicurezza dei dati;
- predisporre, in presenza di determinate condizioni (incluso il trasferimento dei dati fuori dai confini cinesi), la PIA;
- predisporre dei piani di emergenza, quali l'*incident response plan* e il *disaster recovery plan*.

## 7) SANZIONI

La PIPL, in modo analogo al GDPR, prevede un regime sanzionatorio collegato al tipo di condotta posta in essere dal titolare del trattamento o dal soggetto responsabile della protezione delle informazioni; tuttavia, mentre il GDPR associa espressamente le violazioni alle relative sanzioni, la PIPL semplicemente prevede sanzioni più severe nel caso in cui le circostanze della violazione siano serie, senza definire specificatamente quali siano.

La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 66 della PIPL può essere suddivisa nelle seguenti categorie:

- avvertimenti, ordini di rettifica e confische dei guadagni illegalmente ottenuti;
- sanzioni pecuniarie che possono raggiungere un massimo di **50.000.000 di renminbi** - vale a dire circa 6,7 milioni di euro - o il 5% del fatturato totale del titolare nell'anno precedente;
- sospensioni dell'attività e revoche delle licenze commerciali.

L'art. 67 della PIPL, inoltre, stabilisce che qualsiasi atto illecito debba essere registrato e conservato in appositi registri pubblici in conformità con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti amministrativi pertinenti.

## 8) CONCLUSIONI

Le società italiane che operano sul territorio cinese o che lavorano con la Cina, devono **valutare** con urgenza **l'impatto di questa nuova legge cinese rispetto alla propria realtà imprenditoriale** e alle modalità operative di gestione delle relazioni con la Cina.

Per svolgere tale attività di analisi e per effettuare il successivo adeguamento alla PIPL, i titolari dovranno stanziare dei budget specifici, anche di un certo rilievo. Data la forte somiglianza tra la PIPL e il GDPR, in ogni caso, è di tutta evidenza che le società che hanno già un elevato grado di adeguamento al GDPR, avranno un **notevole vantaggio competitivo** rispetto a quei soggetti che non offrono il medesimo livello di *compliance*.